

PROF. AVV. FABIO MERUSI
AVV. GIUSEPPE TOSCANO

SEDE DI PISA
AVV. ALESSANDRA BARZAN
AVV. ALESSANDRO BERTANI
AVV. JENNY GUIDOCCIO
AVV. VALERIA NUCERA

SEDE DI ROMA
AVV. GRAZIELLA PULVIRENTI

Pisa, 7 gennaio 2019

Spett.le
Cosimo de' Medici S.r.l.
Calata Mazzini n. 37
Portoferraio (LI)

Parere

Premesso che la Società a responsabilità limitata "Cosimo de' Medici" avente sede in Portoferraio, Calata Mazzini n. 37, è una società unipersonale e, come tale, totalmente partecipata dal Comune di Portoferraio avente per scopo l'esercizio di servizi pubblici a vario titolo imputabili al Comune di Portoferraio attraverso l'utilizzazione di beni appartenenti al patrimonio comunale o dal Comune avuti in concessione, mi si chiede un parere sulla situazione debitoria del Comune nei confronti della Società e sui modi per eventualmente risolvere tale situazione nell'ipotesi in cui persistesse l'insolvenza del socio unico della Società nei confronti della Società da lui stesso partecipata anche alla luce di recenti rapporti intercorsi fra il socio unico e gli organi della Società partecipata.

*** *** ***

1. Dalla documentazione che mi è stata prodotta risulta che i crediti della Società "Cosimo de' Medici" nei confronti del Comune di Portoferraio hanno una duplice fonte: o derivano da corrispettivi per la prestazione di servizi posti in esse in sostituzione e per conto del Comune, così come previsti in apposite convenzioni fra l'ente locale e la Società da lui partecipata, oppure derivano da interventi di straordinaria manutenzione su beni appartenenti al patrimonio comunale, per lo più in

regime di gestione di affari, cioè senza un formale incarico da parte dell'Amministrazione comunale.

Quale sia la fonte delle obbligazioni comunali è però ai nostri fini del tutto irrilevante perché l'Amministrazione comunale ha provveduto ad un riconoscimento globale del debito maturato a tutto il 31 dicembre 2017. Infatti, con atto di riconoscimento di debito in data 19 giugno 2018 ha riconosciuto il proprio debito nei confronti della Società partecipata ammontante, fino al 31 dicembre 2017, ad € 508.800,63, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1988 del codice civile, il quale prevede che la ricognizione di debito dispensa il destinatario dall'onere della prova del rapporto esistente e cioè, nel nostro caso, quale sia l'origine e la fonte del credito acquisito dalla Società nei confronti del Comune.

A ciò aggiungasi che l'atto formale di ricognizione del debito da parte dell'Amministrazione comunale non ha fatto che aggiungersi, come atto sostanzialmente confermativo, ai singoli riconoscimenti dei debiti contratti dal Comune atteso che lo stesso, essendo il socio unico della Società, ha approvato, nei singoli anni in cui erano maturati i crediti della Società, il bilancio della Società contenente l'indicazione specifica dei crediti vantati dalla Società "Cosimo de' Medici" nei confronti del Comune suo socio unico.

Ciò premesso, pertanto, non possono essere sollevati certamente dubbi sull'esistenza del credito della Società nei confronti del Comune. Né del resto risulta agli atti che l'Amministrazione comunale abbia mai contestato né il debito globale risultante dalla ricognizione di debito del 19 giugno 2018, né che in precedenza abbia contestato singoli debiti contratti nei confronti della Società.

Senonché l'atto di riconoscimento di debito del 19 giugno 2018 conteneva anche la concessione, da parte della "Cosimo de' Medici", di una dilazione di pagamento consistente nella divisione del debito in tre rate di € 169.600,21 cadauna da onorare rispettivamente il 30.07.2018, il 30.08.2019 e il 30.09.2020. La prima rata non è stata onorata da parte del Comune e conseguentemente la Società, con atto del 4.12.2018 ne ha ingiunto il pagamento al Comune entro 15 giorni dal ricevimento ponendo in mora lo stesso. Essendo l'ingiunzione rimasta senza esito, la "Cosimo de' Medici" potrebbe procedere giudizialmente nei confronti del Comune, forte anche dell'indubbia situazione di vantaggio processuale che il riconoscimento di debito da parte del Comune le attribuisce.

2. E' però forse il caso di aggiungere qualche osservazione a quanto in precedenza esposto dal momento che non si tratta di un ordinario rapporto di debito e credito "rafforzato" dall'esistenza di un atto di riconoscimento del debito.

In primo luogo, trattandosi di una società unipersonale nella quale il Comune è l'unico socio, si verificherebbe la situazione apparentemente paradossale del socio "tiranno" che fa causa a se stesso.

Non solo, ma il socio "tiranno" è anche un'amministrazione pubblica, con la conseguenza che la "Cosimo de' Medici" non solo è una società unipersonale, ma è al contempo una società *in house*, cioè quella che viene considerata, in base ad un regolamento comunitario recepito come tale anche nell'ordinamento italiano, un organo della stessa Amministrazione pubblica considerata nel suo insieme finanziario. Con la conseguenza che si tratta di un rapporto di debito/credito interno alla stessa Pubblica Amministrazione, unitariamente considerata dalla normativa sulla finanza pubblica, donde la pressoché inevitabile "attenzione" che un contenzioso interno alla stessa Pubblica Amministrazione susciterebbe negli Organi di Vigilanza, sia amministrativa che contabile, nei confronti del Comune di Portoferraio e, in particolare, sui suoi amministratori.

Ci sia pertanto permesso formulare l'auspicio che gli amministratori della "Cosimo de' Medici" riescano a convincere il socio unico della Società che in questo caso particolare l'interesse del debitore coincide con quello del creditore ... prima di dare attuazione a quell'azione giudiziaria che il loro ruolo di amministratori di una società commerciale imporrebbe loro.

Resto a disposizione per ogni chiarimento e quant'altro potesse occorrere e distintamente saluto.

Prof. avv. Fabio Merusi

